



LEGENDA

- RL** I territori contigui ai laghi compresi in una fascia della profondità* di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi
- RA** I fiumi i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna
- MT** Le montagne per la parte eccedente i 1600 metri sul livello del mare
- BO** I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscamento
- AR** Le zone di interesse archeologico